

Domanda di esonero delle tasse scolastiche

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
LICEO "LEONARDO"
AGRIGENTO

Il sottoscritto _____
genitore dello studente _____ classe _____

CHIEDE

- Alla S.V. l'esonero del pagamento delle tasse scolastiche **per motivi di reddito**
(Allegare ISEE 2023 per tassa 4° anno e ISEE 2024 per tassa 5° anno ed esami di Stato)
- Alla S.V. l'esonero del pagamento delle tasse scolastiche **per merito**
(Allegare dichiarazione di media dell'otto già conseguita oppure la dichiarazione della previsione di merito per l'anno in corso)

della seguente:

- tassa frequenza € 15,13 (classe 4[^]) e tassa iscrizione € 6,04 (classe 4[^]) a.s. 2023/24
- tassa di frequenza classe quinta € 15,13 A.S. 2024/25
- tassa per esami di Stato € 12,09 A.S. 2024/25

CHIEDE

Alla S.V. l'esonero del pagamento delle tasse scolastiche perché rientra in una delle seguenti categorie:

- Orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
- figli di mutilati o invalidi di guerra o per lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
- ciechi civili.

*** fare una x nella parte interessata**

Agrigento li, _____

Firma del genitore

Esenzione dalle tasse scolastiche statali

L'art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Meriti scolastici, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento).

Limiti di reddito: essere in possesso di un ISEE pari o inferiore a € 20.000.

Sempre l'art. 200 ai commi 9 e 11 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

- **Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.**
- **I benefici previsti per l'esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.**